REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 89/25**

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30763 del registro di Segreteria sul ricorso proposto dai Signori

A. S., nato il OMISSIS e residente a OMISSIS. C.F. OMISSIS

C. G. nato il OMISSIS e residente a OMISSIS. C.F. OMISSIS

C. O. nato il OMISSIS e residente a OMISSIS. C.F. OMISSIS

D. R. E, nato il OMISSIS e residente a OMISSIS. C.F. OMISSIS

G. R. nato il OMISSIS e residente a OMISSIS. C.F. OMISSIS

L.M. nato il OMISSIS e residente a OMISSIS. C.F. OMISSIS

M. A. nato il OMISSIS e residente a OMISSIS. C.F. OMISSIS

S. A. nato il OMISSIS e residente a OMISSIS C.F. OMISSIS

T. G. nato il OMISSIS e residente a OMISSIS C.F. OMISSIS

V. C. nato il OMISSIS e residente a OMISSIS C.F. OMISSIS

tutti rappresentati e difesi, in forza di procure in calce all'atto introduttivo su documento informatico separato, dall'Avv. Renzo Filoia del Foro di Firenze (renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it) e dall'Avv. Antonella Barontini del Foro di Roma (antonellabarontini@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente

domiciliati presso lo studio del primo in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18, nonché agli indirizzi p.e.c. dei patrocinatori,

avverso

L'INPS, Sede di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall'Avv. Giulio Peco e dall'Avv. Roberto Maio, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1;

Visto l'atto introduttivo del giudizio, depositato il 7.10.2024;

Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;

Tenuta l'udienza del 27.3.2025, presente per l'INPS, su delega dell'Avv. Giulio Peco, l'Avv. Elisabetta Fabio.

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe i ricorrenti, tutti pensionati con trattamento a carico dell'INPS superiore a 4 volte in c.d. minimo INPS, hanno contestato gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art.1, commi 309 e 310 della Legge n.197/2022 che nel prevedere una progressiva riduzione, per l'anno 2023, della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici previsti dall'art.34, comma 1, Legge n. 448/1998, avrebbe indebitamente limitato la loro sfera giuridica, in violazione di specifici principi della Carta Costituzionale e dell'Unione Europea.

Conseguentemente hanno domandato l'accertamento del diritto all'integrale rivalutazione della pensione e la conseguente illegittimità della (solo) parziale rivalutazione, attuata con le determinazioni-decurtazioni assunte dall'INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche.

Il ricorso è stato basato sulla ritenuta incompatibilità della norma

contenuta nella Legge n.197/2022, sia con i principi sanciti dalla Carta Costituzionale, sia con quelli dell'ordinamento eurounitario.

Con riferimento alle contestate violazioni dei principi costituzionali, la difesa dei ricorrenti ha ripercorso i precedenti interventi legislativi nella *subiecta materia* e dopo aver richiamato le pronunce della Corte Costituzionale succedutesi nel tempo in ordine alla compatibilità delle disposizioni legislative con la Costituzione (in particolare la sentenza n.70/2015 con la quale veniva dichiarata l'incostituzionalità del blocco imposto con la Legge n.214/2011 e la sentenza n.250/2017 con la quale veniva ammessa la compatibilità costituzionale delle previsioni del D.L. n.65/2015 conv. in Legge n.109/2015 che avevano rimodulato il blocco in funzione della sentenza n.70/2015), ha osservato che rispetto all'assetto delineato dalla Corte Costituzionale, la normativa contenuta nell'art.1, commi 309 e 310 della Legge n.197/2022 – nell'estendere per l'annualità 2023 (successivamente esteso anche per il 2024) un articolato blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici in via progressiva rispetto alla loro consistenza finanziaria, avrebbe inciso pesantemente sulla remunerativitá delle pensioni, sterilizzandone sostanzialmente la rivalutazione in funzione del rilevante incremento della perdita di potere di acquisto della moneta dovuto all'aumento significativo, nel contesto temporale di riferimento, del tasso di inflazione.

Secondo i ricorrenti, inoltre, se per esigenze di bilancio sarebbe ammessa discrezionalità al Legislatore nello stabilire in concreto le variazioni perequative dell'ammontare delle prestazioni, sarebbe comunque da osservare il c.d. *"vincolo di ragionevolezza"*, riferibile al progetto di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione e, conseguentemente, garantire

ai pensionati la conservazione del potere d'acquisto.

Così come disposto dalla pronuncia n. 390/1995 della Corte Costituzionale, il Legislatore sarebbe tenuto ad assicurare un'adeguata tutela in favore di quei soggetti, come nel caso di specie, le cui aspettative maturate durante l'*iter* di formazione progressiva del diritto al trattamento di vecchiaia avevano raggiunto un elevato livello di consolidamento.

In particolare, dovrebbe ritenersi consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto pensionistico diventa "quesito" solo nel momento in cui l'interessato perfeziona il diritto alla pensione, maturando i requisiti necessari per essere collocato a riposo.

Ciò determinerebbe il nascere di un vero e proprio diritto soggettivo ed inattaccabile, con l'applicazione del conseguente trattamento di quiescenza secondo le norme in vigore in detto momento.

Risulterebbe inoltre violato il principio fondamentale di diritto dell'U.E. di non discriminazione basato sull'età, con la conseguenza che la domanda proposta dagli odierni ricorrenti sarebbe suscettibile di tutela immediata nelle forme della diretta efficacia del principio e della disapplicazione delle norme interne in contrasto con lo stesso principio.

Se a livello europeo il tema del trattamento pensionistico del lavoratore (sia esso autonomo o dipendente) è oggetto del Regolamento di coordinamento ed armonizzazione n.1408/1971, oggi sostituito dal Regolamento n. 883/2004 al cui art. 1 si stabilisce che *"considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale si inseriscono nel quadro della libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri e devono perciò contribuire al miglioramento del loro tenore di*

vita e condizioni di lavoro garantendo all'interno della comunità, da un lato a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali e, dall'altro, ai lavoratori e ai loro rispettivi aventi diritto il beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale, qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza" - non vi sarebbe dubbio che gli interventi sulle pensioni finanziate dallo Stato avviate con la presente Legge Finanziaria (e con quelle precedenti) debbano ritenersi in violazione del principio di non discriminazione basato sull'età. Ciò in quanto rivolte esclusivamente a svantaggio del pensionato e non invece in favore di coloro i quali sono ancora in servizio.

In definitiva, la decurtazione patita dal pensionato non sarebbe né adeguata né rispettosa della dignità del lavoratore in quiescenza, anche alla luce del costante aumento del costo della vita.

Sulla base di tali argomenti veniva domandato di valutare la non manifesta infondatezza delle seguenti questioni di costituzionalità

a) "Dichiari la Corte Costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui agli artt.3, 23, 36 e 38 Cost., la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, comma 309 e 310 della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, pone in essere un riassetto non sistematico e palesemente irragionevole del sistema pensionistico pubblico, illegittimamente ripetitivo di pregresse riduzioni, con l'effetto altresì di sommare la nuova riduzione a quelle del triennio 2019-2021 eludendo a quanto disposto dalla pronuncia n. 234/2020 della Corte Costituzionale".

b) *"Dichiari la Corte Costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 36 e 38 cost., la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, comma 309 e 310, della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, dà origine a quell'odioso effetto di "trascinamento", che rende sostanzialmente definitiva una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione, posto che le plurime e successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato"* (sul punto Sent. n. 70 del 2015).

c) *"Dichiari la Corte Costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 23 e 53 Cost., la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, commi 309 e 310, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, non stabilendo che le risorse derivanti dalla riduzione del sistema della perequazione delle pensioni pubbliche serviranno a rafforzare il sistema pensionistico pubblico ma solo per far fronte a generiche esigenze di bilancio, dà origine ad una inaccettabile discriminazione dei contribuenti sotto il profilo della sopportazione del peso della fiscalità generale"*

Dopo aver riferito che la Corte dei Conti, Sez. Toscana - con ordinanza n. 33/2024 - avrebbe già sollevato la questione di legittimità costituzionale evidenziando contraddizioni rispetto al dettato costituzionale ormai consolidato, in cui è incorso il legislatore in materia di indicizzazione delle pensioni, i ricorrenti concludevano domandando di sospendere la decisione

del presente ricorso in attesa che la Corte costituzionale si pronunci nel procedimento già pendente, ovvero, ritenuta non manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale, in riferimento tra l'altro agli articoli 3, 23, 36 e 38 della Costituzione, dell'articolo 1, commi 309 e 310 della legge di «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025*», sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

In ogni caso, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, condannando le Amministrazioni resistenti al reintegro dell'indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno.

Con vittoria di spese e compensi professionali

Con Decreto di fissazione di udienza del 17.10.2024, il giudizio veniva chiamato per l'odierna udienza di discussione.

Con memoria depositata il 17.3.2025, si costituiva in giudizio l'INPS, rappresentata dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio.

Dopo aver riepilogato i termini della controversia ed aver richiamato sia le norme introdotte nel tempo dal Legislatore nella *subiecta materia*, sia le pronunce della Corte Costituzionale che hanno vagliato la loro compatibilità con l'assetto costituzionale, la difesa dell'INPS ha eccepito, a fronte delle contestazioni delle parti ricorrenti, che in realtà la decisione del Legislatore di dare corso ad una parziale riduzione della rivalutazione dei trattamenti previdenziali più elevati rientrerebbe a pieno titolo tra i suoi poteri discrezionali ed in quanto finalizzata ad assicurare la tenuta del sistema previdenziale a fronte della grave crisi economica in atto nel Paese,

perseguirebbe un ragionevole intento redistributivo nell'ambito del sistema previdenziale.

In particolare, venivano richiamati testualmente i dettati della Corte Costituzionale (in particolare le sentenze n.70/2015, n.250/2017 e n.234/2020) e veniva altresì precisato, sulla scorta del contenuto dei pronunciamenti, che la possibilità di dare corso ad una temporanea riduzione della rivalutazione previdenziale rientrerebbe a pieno titolo tra i poteri del Legislatore, a condizione che questo potere venga esercitato con ragionevolezza e gradualità rispetto alla diversa consistenza dei trattamenti.

Ragionevolezza e gradualità che sarebbe puntualmente riscontrabili nel caso di specie, atteso che le misure previste rivestirebbero natura di prelievi eccezionali che, secondo una logica progressiva, non colpirebbero indistintamente l'intera platea dei pensionati, ma sarebbero stati opportunamente calibrati, onde poter assumere, nel rispetto dei vincoli costituzionali di bilancio e della salvaguardia delle fasce più deboli dei pensionati e della popolazione in generale, i provvedimenti necessari per rimediare agli effetti della gravissima crisi finanziaria in atto.

La difesa dell'INPS ha ampiamente illustrato la situazione concreta venutasi a creare nell'ambito della gestione del sistema previdenziale e ha rimarcato che nessuna discriminazione dei soggetti più anziani sarebbe stata compiuta, dovendosi al contrario riflettere sulla circostanza che nel nostro Paese il previgente sistema pensionistico ha consentito la liquidazione, beneficiata attualmente dai soggetti più anziani, di trattamenti previdenziali particolarmente remunerativi rispetto a quelli che in via prognostica potranno essere liquidati in futuro.

Dopo aver riferito che la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte dei conti, Sez. Toscana (richiamata nel ricorso) e Campania sarebbe stata definita dal Giudice delle Leggi con la sentenza n.19/2025 dichiarativa in parte della loro inamissibilità ed in parte della loro infondatezza, la difesa dell'INPS concludeva chiedendo di respingere il ricorso.

Con vittoria di spese e onorari di causa.

Con memoria depositata il 17.3.2025, la difesa dei ricorrenti, nel prendere atto della pronuncia della Corte Costituzionale, allegava tuttavia l'Ordinanza n.4/2025 della Corte dei conti, Sez. Emilia Romagna, con la quale un giudizio pendente in merito alla medesima questione veniva ulteriormente istruito – nonostante l'intervenuta pronuncia del Giudice delle Leggi – in merito alla possibilità di valutare ulteriori ipotesi di incostituzionalità della disposizione di legge.

All'odierna udienza di trattazione l'INPS ha concluso in conformità alla memoria di costituzione.

Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.

DIRITTO

1. In assenza di questioni preliminari di rito, può essere affrontato direttamente il merito della controversia.

Il ricorso è infondato, stante la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate e della contestata violazione dei principi eurounitari. Ciò anche e soprattutto alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale n.19/2025.

Si evidenzia quanto segue.

Le doglianze esposte dai ricorrenti hanno riguardato gli effetti derivanti dalla previsione contenuta nell'art.1, commi 309 e 310, Legge n.197/2022.

Si riporta il comma 309.

"Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:230

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari

o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS."

Le limitazioni alla rivalutazione risultano confermate anche per il 2024 dall'art.1, comma 135, della Legge n.213/2023 n. 213.

Premesso che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici opera in base al meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23

dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), deve essere in primo luogo osservato, sulla base del costante insegnamento della Corte Costituzionale, che il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale della rivalutazione annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d'altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull'adeguatezza della pensione (sentenze n. 234/2020, n.250/2017 e n.316/2010). L'eventuale limitazione della rivalutazione deve essere tuttavia effettuata nel rispetto dei principi generali di proporzione e adeguatezza. Secondo quanto emerso chiaramente dal susseguirsi dei pronunciamenti del Giudice delle Leggi a seguito degli interventi del Legislatore, la discrezionalità legislativa deve osservare un vincolo di ragionevolezza, innestato su un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'art. 3, secondo comma, Cost. (sentenza n. 70 del 2015). Ne discende che la pur ampia discrezionalità in materia non esclude la necessità di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate dal legislatore riguardo ai meccanismi di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, quale che sia il contesto giuridico e di fatto nel quale esse si inseriscono (ordinanza n.96/2018). Risulta evidente che la verifica presuppone una considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva (sentenza n.234/2020).

Può dunque essere affermato che nel nostro ordinamento non sussiste un diritto quesito alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, sebbene la limitazione del meccanismo perequativo debba essere guidato dalla

ragionevolezza, secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale sia con riguardo alla necessaria differenziazione dei trattamenti in ragione della loro consistenza finanziaria, sia in ragione della durata temporale della limitazione.

In coerenza con i primi pronunciamenti del Giudice Ordinario e della Corte dei conti nella *subiecta materia* (cfr. Tribunale di Milano n.2399/2023; Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, n.11/2024) - che hanno escluso la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme qui censurate – deve essere accertato che le previsioni della Legge n.197/2022 abbiano rispettato i vincoli costituzionali.

1) Come rilevato nella sentenza della Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, n.11/2024 *"La stessa giurisprudenza costituzionale ha, tuttavia, sempre ribadito, nelle molteplici occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle diverse ipotesi di "raffreddamento", o addirittura di blocco della perequazione susseguitesi nel tempo, che i principi costituzionali sopra richiamati non impongono il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza, in quanto il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione, "alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona" (ex plurimis Corte cost. sentenza n.316/2010 par. 3.1-3.2; sentenza n. 234/2020 par. 15.2.1)".*

2) Sulla base dell'analisi comparativa delle statuizioni del Giudice delle Leggi che hanno vagliato la costituzionalità degli interventi del Legislatore, in particolare nel raffronto tra la pronuncia n.70/2015 – che sanzionava l'irragionevolezza di una limitazione della rivalutazione a tutte le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo INPS – la n.250/2017, con la quale veniva ritenuto compatibile con l'assetto costituzionale la rimodulazione effettuata tramite il D.L. n.65/2015 conv. in Legge n.109/2015 e la n.234/2020 che parimenti riteneva ammissibile il raffreddamento rivalutativo in ragione della proporzionalità dell'intervento operato dalla Legge n.145/2018, può ritenersi che anche il blocco imposto dalla Legge n.197/2022 sia compatibile sia con le esigenze di adeguatezza del trattamento previdenziale imposto dall'art.38, comma 2, Cost. e sia al contempo funzionale all'attuazione dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, sanciti dall'art. 36, primo comma, Cost.

3) Si evidenzia infatti che la normativa qui censurata prevede invero una limitazione graduale e proporzionata della perequazione automatica annuale in considerazione sia della consistenza obiettiva dei trattamenti, sia della percentuale progressiva di riduzione, consentendo quindi di differenziare le limitazioni in base all'importo dei trattamenti di quiescenza dal quale dipende, altresì, un diverso margine di resistenza al fenomeno inflazionistico. Si è visto, infatti, che solo il blocco integrale della perequazione automatica può comportare profili di

irragionevolezza della misura tali da porsi in contrasto con il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, comma, Cost., Secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23.12.1998 n.448, una quota perequativa del 37% per la quarta fascia e del 32% per la quinta – ridotta ma non meramente simbolica – induce a ritenere che essa non violi i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza).

4) Parimenti non risulta sussistere una violazione del cd. limite temporale che determini una "paralisi" del meccanismo di perequazione automatica che finisca per incidere anche sulle pensioni di maggiore consistenza. Secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n.234/2020, *"...in linea generale, ogni misura di blocco o limitazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici "...non può che essere scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce» (sentenza n. 250 del 2017). Non può ipotizzarsi, di per sé, una sorta di "consumazione" del potere legislativo dovuta all'effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione, ma il nuovo ulteriore intervento è comunque legittimo ove risulti conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti. D'altro canto, come già detto, anche per le pensioni di elevato importo, «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente*

reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità» (sentenza n. 316 del 2010). L'intervento sulla perequazione realizzato dalla norma oggi censurata non ha tuttavia l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati."

E' vero che la sentenza n.234/2020 ha statuito l'illegittimità costituzionale della proiezione sino a 8 anni del raffreddamento della rivalutazione delle pensioni di più ampio importo, ma è altrettanto vero che tale proiezione non si è verificata nella fattispecie controversa, atteso che la limitazione prevista nella Legge n.197/2022 è stata contenuta per un'unica annualità (anno 2023), successivamente estesa anche all'anno 2024.

5) Con riguardo all'asserita violazione del principio di uguaglianza che sarebbe stato inciso in ragione della natura sostanzialmente tributaria e non già endo-previdenziale dell'intervento – in disparte il fatto che la Corte Costituzionale ha già escluso che le misure di blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici abbiano natura tributaria (sentenze n. 173 del 2016, n. 70 del 2015 e n.250/2017) – deve evidenziarsi, come rappresentato puntualmente dall'INPS, che la norma censurata risulta rispettare anche il cd. dato economico finanziario, ovvero la considerazione

delle esigenze finanziarie sottese alla scelta discrezionale del legislatore, atteso che le norme contestate non hanno la mera finalità di un ripianamento puramente contabile finanziario, ma hanno anche lo scopo di finalizzare tale ripianamento a contribuire alla sostenibilità del sistema pensionistico in un'ottica solidaristica.

Il prelievo sul trattamento pensionistico risulta devoluto a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, va correttamente inquadrato nel *genus* delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., e si sottrae quindi al principio di universalità dell'imposizione tributaria, di cui all'art. 53 Cost., potendo trovare un'autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 Cost. (Corte cost. ordinanza n. 22/2003).

Con riguardo all'eccepita violazione del principio di non discriminazione basato sull'età (art.21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), deve ragionevolmente ritenersi che non sussistano elementi per ritenere che l'intervento legislativo in esame abbia inciso su situazioni giuridiche soggettive tramite una disparità di trattamento in funzione dell'età dei soggetti interessati, atteso che la valutazione che ha indotto il Legislatore al raffreddamento delle rivalutazioni pensionistiche non è stata assolutamente fondata sul dato anagrafico, bensì solo ed esclusivamente su quello della consistenza obiettiva dei trattamenti in corso di erogazione e ha modulato, con la dovuta proporzione, l'entità del blocco della rivalutazione annuale.

Deve ritenersi infine infondata l'asserita violazione dei principi rinvenibili nella disciplina di armonizzazione delle legislazioni dei paesi membri dell'Unione Europea previsti nel Regolamento n.1408/1971 e finalizzata ad evitare discriminazioni nel mondo del lavoro, atteso che l'intervento operato dal Legislatore ha evidentemente una logica interna di contenimento dei costi del sistema previdenziale in chiave solidaristica e nel non intaccare drasticamente, ma come osservato sopra, tramite un articolato piano di progressione l'entità sostanziale dei trattamenti, non determina forme censurabili di discriminazione tra pensionati e lavoratori attivi, anche in considerazione del fatto che il nostro sistema, come rilevato dalla difesa dell'INPS, risulta obiettivamente sbilanciato – nella sua vigente struttura – in favore dei soggetti che sono già stati collocati a riposo con sistema previdenziale retributivo rispetto a coloro che sono e saranno collocati a riposo col nuovo sistema contributivo entrato in vigore a partire dal 1996.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.19/2025, ha sostanzialmente confermato la legittimità costituzionale della normativa in esame, rilevando in particolare che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. Infatti, la riduzione progressiva, attuata per un periodo limitato, della percentuale di indicizzazione al crescere degli importi dei trattamenti, trova la sua ragione nella maggiore resistenza delle pensioni più elevate rispetto agli effetti dell'inflazione e non è

irragionevole perché salvaguarda integralmente le pensioni di più modesta entità.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando,

Dichiara

Non fondate le questioni di costituzionalità e di ritenuta incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea dell'art.1, commi 309 e 310, Legge n.197/2022.

Rigetta

il ricorso nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27.3.2025.

Il Giudice Unico

Dott. Gaetano Berretta

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 06/06/2025

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Federica Dainotti)

(firmato digitalmente)